

SOGGETTO PROPONENTE:

SCS Sviluppo 21 S.R.L.

72017 – Ostuni (BR)

Via Brindisi n. 38

REA BR- 166438

PEC scssviluppo21@pec.it



PAGE 1 di/of 18

**PROGETTO PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO
AGRIVOLTAICO DI POTENZA PARI A 9,966 MWp
UBICATO NEL COMUNE DI LECCE
IN LOCALITA' GALIZZI**

**Controdeduzioni al parere tecnico istruttorio del
Comune di Lecce-Ufficio Autorizzazioni
Paesaggistiche-Prot. 0176664 del 06/10/2025**

00	23/10/2025	EMISSIONE	SCS INGEGNERIA	SCS INGEGNERIA	SCS INGEGNERIA
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
SOGGETTO PROPONENTE / Proponent		PROGETTISTA / Technical Advisor		PROGETTISTA / Technical Advisor	
SCS Sviluppo 21 S.R.L., Sede legale: Ostuni (BR) – 72017, Via Brindisi n. 38 P.IVA 02714090749		The logo consists of a stylized blue 'S' shape followed by the word 'INGEGNERIA' in a smaller, sans-serif font.			

SOGGETTO PROPONENTE: SCS Sviluppo 21 S.R.L. 72017 – Ostuni (BR) Via Brindisi n. 38 REA BR- 166438 PEC		PAGE 2 di/of 18
--	--	-----------------

Le presenti controdeduzioni sono redatte da **SCS Sviluppo 21 S.r.l.** in relazione al **parere paesaggistico negativo** emesso dal **Comune di Lecce, “Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche”** (Prot. n. **0176664 del 06/10/2025**), avente ad oggetto l'impianto agrivoltaico denominato **“APV Lecce”**.

Preliminamente si evidenzia che il progetto è stato sviluppato secondo i principi di **integrazione agro-energetica, minimizzazione del consumo di suolo, reversibilità delle opere e coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti** (PPTR Regione Puglia, PRG del Comune di Lecce) e con la normativa nazionale (**D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 199/2021, D.Lgs. 190/2024, D.M. 10/09/2010, Linee Guida MITE 2022**).

Le argomentazioni che seguono sono tratte e supportate dagli elaborati progettuali, dallo **Studio Preliminare Ambientale (SPA)**, dalla **Relazione Paesaggistica** e dalla **Relazione Pedo-Agronomica** allegate.

A seguire vengono riportati, punto per punto, i rilievi e le osservazioni contenute nel parere negativo del Comune di Lecce, seguiti dalle corrispondenti controdeduzioni e risposte tecniche della società proponente.

- *L'intervento risulta in contrasto con l'art. 85 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, il quale identifica l'area di progetto come zona a parco agricolo produttivo, comprendendo le zone agricole prevalentemente interessate dalle colture tradizionali dell'olivo o da altre colture arboree e che costituiscono elementi caratterizzanti del paesaggio agrario da salvaguardare. In tali zone è prescritto il mantenimento delle essenze arboree esistenti, salvo la sostituzione nel caso sia richiesto da esigenze di conduzione agricola;*

Il progetto non determina alcuna trasformazione della destinazione agricola dei suoli, ma si configura come **attività integrata agro-energetica, coerente con le finalità della zona E4 – Parco agricolo produttivo**. Lo Studio Preliminare Ambientale dimostra infatti che la **vocazione agricola è mantenuta integralmente**.

SOGGETTO PROPONENTE: SCS Sviluppo 21 S.R.L. 72017 – Ostuni (BR) Via Brindisi n. 38 REA BR- 166438 PEC		PAGE 3 di/of 18
--	--	-----------------

- ✓ Le superfici rimangono coltivabili grazie alla disposizione sopraelevata e distanziata dei moduli fotovoltaici, che consentono l'uso dei mezzi agricoli tradizionali. Il suolo sarà coltivato con essenze foraggere e mellifere, favorendo la continuità delle pratiche agricole e della filiera locale.
- ✓ Gli oliveti attualmente presenti risultano infetti da Xylella fastidiosa. Il progetto prevede la sostituzione con cultivar resistenti (Leccino e Favolosa) e la ricollocazione delle piante sane ai margini dell'area, nel rispetto dell'identità agraria del luogo.

In conclusione, il progetto non contrasta con l'art. 85 delle N.T.A., poiché preserva e valorizza la funzione agricola e riqualifica un paesaggio olivetato compromesso, introducendo un modello di agricoltura multifunzionale sostenibile e coerente con gli obiettivi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

- *da una verifica effettuata agli atti dell'amministrazione, è emerso che l'impianto sorge in continuità con un ulteriore impianto di produzione di energia rinnovabile solare, avente ad oggetto Parco agrivoltaico denominato “89.90 Lecce”, di potenza pari a 54,7 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Lecce (LE), Campi Salentina (LE), Guagnano (LE), Squinzano (LE), Surbo (LE), Trepuzzi (LE), Cellino San Marco (BR), San Donaci (BR), il quale con Determinazione del Dirigente Servizio VIA/VINCA del 21/05/2025 n. 214 della Regione Puglia, ha ottenuto parere favorevole di compatibilità ambientale;*

Si prende atto che l'Amministrazione comunale segnala la presenza, in prossimità dell'area di progetto, di un distinto impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile denominato **“Parco Agrivoltaico 89.90 Lecce”**, di potenza pari a 54,7 MW, attualmente in iter di autorizzazione presso la Regione Puglia. Tuttavia, si precisa che **il suddetto impianto non risulta autorizzato né realizzato.**

La **Determinazione n. 214 del 21/05/2025** del Servizio VIA/VINCA regionale si riferisce esclusivamente all'espressione di compatibilità ambientale (parere VIA favorevole) e non costituisce provvedimento autorizzativo unico ai sensi del D.Lgs. 387/2003.

Pertanto, ad oggi, l'intervento non è operativo né produce effetti territoriali o ambientali

SOGGETTO PROPONENTE: SCS Sviluppo 21 S.R.L. 72017 – Ostuni (BR) Via Brindisi n. 38 REA BR- 166438 PEC		PAGE 4 di/of 18
--	--	-----------------

concreti. In ogni caso, il progetto proposto da **SCS Sviluppo 21 S.r.l.** è **autonomo e indipendente** rispetto a quello menzionato.

- *in riferimento alle modalità di inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, si osserva che l'impianto non risulta allineato rispetto ai criteri di cui alla parte IV, Punto 16, D.M. 10-9-2010, poiché la progettazione non tiene conto dell'integrazione dell'opera con il contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, e quindi dell'inserimento dell'impianto stesso nel contesto storico, naturale e paesaggistico;*

L'intervento rispetta pienamente i criteri di progettazione e di inserimento paesaggistico previsti dal punto 16 del D.M. 10 settembre 2010, essendo concepito come **impianto agrivoltaico integrato nel contesto agricolo locale** e sviluppato secondo principi di **sostenibilità ambientale, reversibilità delle opere e valorizzazione rurale**. Come documentato nel **Cap. 11.3 “Ambiente umano” dello Studio Preliminare Ambientale**, il progetto:

- ✓ **riprende la maglia agraria esistente** e i tracciati interpoderali, mantenendo l'orientamento dei campi e la morfologia agronomica del territorio;
- ✓ **integra fasce verdi di mitigazione** costituite olivi Xylella resistenti (come la varietà Leccino) coerenti con la vegetazione tipica del paesaggio rurale del “Tavoliere Salentino”;
- ✓ utilizza **altezze contenute** per ridurre al minimo l'impatto visivo.

Tali soluzioni progettuali consentono all'impianto di **rafforzare la continuità percettiva e agricola** del territorio, configurandosi come un intervento di tipo **agro-paesaggistico**, perfettamente coerente con le finalità del D.M. 10/09/2010.

Lo **studio agronomico** allegato dimostra inoltre che l'attività agricola viene **mantenuta e diversificata**:

- ✓ le superfici rimangono **coltivabili con essenze foraggere e mellifere**, favorendo la presenza di apiari e pratiche agricole a basso consumo idrico;
- ✓ gli **olivi compromessi dalla Xylella fastidiosa** saranno **sostituiti con cultivar resistenti** (Leccino e Favolosa), assicurando la continuità della tipologia colturale storica e la salvaguardia dell'identità rurale;

SOGGETTO PROPONENTE: SCS Sviluppo 21 S.R.L. 72017 – Ostuni (BR) Via Brindisi n. 38 REA BR- 166438 PEC		PAGE 5 di/of 18
--	--	-----------------

- ✓ le **fasce ecologiche e gli inerbimenti permanenti** favoriscono il mantenimento della **biodiversità agraria e dell'impollinazione naturale**, in linea con gli obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica.

Il progetto è inoltre improntato ai principi di **minimizzazione del consumo di suolo e reversibilità delle opere**:

- ✓ le infrastrutture di accesso e connessione **riutilizzano la viabilità esistente**, evitando nuove opere permanenti;
- ✓ la **disposizione modulare dei pannelli** consente la rimozione integrale dell'impianto senza alterare lo stato originario del suolo agricolo.

Pertanto, l'impianto proposto **applica concretamente i criteri di cui al punto 16 del D.M. 10/09/2010**, in quanto:

- ✓ è progettato in **coerenza con le specificità agronomiche e paesaggistiche del luogo**;
- ✓ **mantiene la funzione agricola e la riconoscibilità del paesaggio rurale tradizionale**;
- ✓ **adotta soluzioni tecniche e misure di mitigazione coerenti con le tradizioni agroalimentari locali**.

Non sussiste, dunque, il contrasto rilevato dal Comune: al contrario, l'intervento rappresenta un **esempio di corretta integrazione tra agricoltura e produzione energetica**, in linea con i principi di sostenibilità e armonizzazione territoriale promossi dal **D.M. 10/09/2010** e dalle **Linee Guida MITE 2022**.

- *l'intervento risulta in contrasto con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, che identifica il territorio agricolo della figura territoriale della Campagna Lecce come fortemente caratterizzato da una struttura diffusa di presidi insediativi tradizionali di remota; i più notevoli di essi sono costituiti dalle ville ed i casali della valle della Cupa. I caratteri fondativi del paesaggio sono leggibili nei segni della pratica dei luoghi: dall'entroterra costiero fin verso la prima corona dei centri urbani gravanti intorno a Lecce, il paesaggio agrario è dominato dalla presenza di oliveti, talvolta sotto forma di monocultura, sia a trama larga che trama fitta, con un fitto corredo di muretti a secco e*

numerosi ripari in pietra (pagghiere, furnieddhi, chipuri e calivaci) che si susseguono punteggiando il paesaggio;

L'area interessata dall'intervento **non presenta le caratteristiche di integrità paesaggistica descritte nel PPTR per la figura territoriale della “Campagna Leccese”**, bensì un **livello di antropizzazione e degrado paesaggistico diffuso**, come dettagliatamente illustrato nello **Studio Preliminare Ambientale**.

In particolare, dai rilievi e dalle analisi territoriali riportate nei **capitoli 11.3. .1.1 e 11.3.1.2.1** dello SPA emerge che:

- ✓ il contesto circostante è caratterizzato da **frammentazione del mosaico agrario** e da un **elevato grado di trasformazione antropica**, dovuto alla presenza di **infrastrutture viarie principali** come la **SS16**, la **SS7ter** e **secondarie**, la **zona industriale di Surbo**, poste a **pochissima distanza** rispetto all'area oggetto di intervento;
- ✓ la componente olivicola originaria risulta **fortemente compromessa dalla diffusione della Xylella fastidiosa**, con **ampie porzioni di oliveti dissecati o abbandonati**, non più rappresentativi del paesaggio agrario tradizionale;
- ✓ non sono presenti **ville, casali o manufatti storici di pregio paesaggistico** nel perimetro di influenza visiva dell'impianto.

Pertanto, **il paesaggio attuale non corrisponde alla descrizione “idealtipica” del PPTR**, ma riflette una **condizione di degrado e abbandono**, nella quale l'intervento proposto assume **valenza di riqualificazione agricolo-ambientale**. L'area presenta un livello di qualità visiva medio-basso, dovuto all'assenza di elementi di pregio e alla diffusa presenza di superfici agricole in stato di abbandono, recinzioni metalliche e oliveti compromessi. L'intervento agrivoltaico, attraverso l'inserimento di nuove colture e fasce verdi autoctone, contribuisce al ripristino del paesaggio agrario locale. In tal senso, l'impianto **non si pone in contrasto con il PPTR**, ma **contribuisce alla riqualificazione del paesaggio rurale degradato**, perseguito gli **obiettivi di qualità** di cui all'art. 37 del Piano, in particolare:

- ✓ **il recupero dei paesaggi agricoli compromessi;**
- ✓ **la tutela e ricostituzione della biodiversità agraria;**
- ✓ **la valorizzazione delle pratiche agricole sostenibili e multifunzionali.**

SOGGETTO PROPONENTE: SCS Sviluppo 21 S.R.L. 72017 – Ostuni (BR) Via Brindisi n. 38 REA BR- 166438 PEC		PAGE 7 di/of 18
--	--	-----------------

- *tra gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale previsti dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito 5.10, applicabili al caso in esame, si annoverano le seguenti finalità:*

2.7 Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi;

3. Salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;

5. Valorizzare il patrimonio identitario-culturale e insediativo;

5.2 Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco;

8. Progettare la fruizione lenta dei paesaggi;

6.3 Definire i margini urbani e i confini dell'urbanizzazione;

4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;

5.6 Riqualificare e recuperare l'uso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, tratturi);

7.3 Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico ambientale;

11. Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture.

L'intervento **non contrasta**, ma anzi **attua in modo diretto diversi obiettivi di qualità paesaggistica** previsti dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito 5.10 del PPTR, grazie a scelte progettuali e gestionali che puntano alla **riqualificazione del paesaggio rurale degradato**, al **mantenimento della funzione agricola** e alla **tutela del suolo**.

- ✓ L'intervento **non comporta consumo di suolo**: le strutture fotovoltaiche sono **ancorate a terra senza fondazioni permanenti**, consentendo la **reversibilità completa** delle opere e la **continuazione delle attività agricole**.

- ✓ Le superfici restano **coltivabili** e l'impianto è concepito in un'ottica di **uso multifunzionale del suolo agricolo**, come previsto dal PPTR e dal D.M. 10/09/2010.
- ✓ Il progetto **ricomponе la trama agraria esistente**, mantenendo i percorsi interpoderali e le divisioni storiche dei campi.
- ✓ Il progetto **tutela la memoria agricola** del luogo attraverso la **riconversione degli olivi disseccati da Xylella** con cultivar resistenti e la **rinaturalizzazione delle fasce di margine**, rafforzando l'identità paesaggistica.
- ✓ Il layout progettuale **rispetta i tracciati dei muretti esistenti**, che vengono **conservati e integrati** nel nuovo assetto paesaggistico.
- ✓ Non sono previste alterazioni della **morfologia agraria storica**.
- ✓ Il sito è **esterno ai margini urbani** e contribuisce a **stabilizzare il confine agricolo** del territorio leccese, costituendo una **barriera verde permanente** tra aree antropizzate e suoli agricoli attivi.
- ✓ Come evidenziato, l'area versa in **stato di degrado paesaggistico** per l'abbandono delle colture e la perdita della vegetazione olivicola.
- ✓ L'intervento **ripristina la funzione agricola**, migliora la qualità visiva e reintroduce elementi di naturalità e produttività.
- ✓ La progettazione **non modifica le infrastrutture esistenti** ma **le riutilizza** per l'accesso e la connessione, evitando nuove opere permanenti e quindi **preservando la rete storica di percorsi rurali**.
- ✓ Le **analisi di visibilità e intervisibilità** mostrano che l'impianto **non interferisce con i principali coni visuali e percorsi panoramici**, essendo schermato da **fasce vegetali** e collocato in area pianeggiante a bassa percettibilità.
- ✓ L'impianto contribuisce alla **qualità paesaggistica complessiva** tramite misure di **mitigazione, rinaturalizzazione e agricoltura multifunzionale**, perseguiendo concretamente gli **obiettivi di rigenerazione rurale** del PPTR.

Riscontrata altresì la carenza della seguente documentazione:

- *asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica, della qualificazione dell'area ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021;*

Nel **capitolo 3.2.21 dello Studio Preliminare Ambientale** è stata effettuata la “**Verifica di compatibilità del progetto rispetto alle Aree Idonee (D.Lgs. 199/2021)**”, nella quale si analizza puntualmente la localizzazione dell’impianto rispetto ai criteri normativi e alle perimetrazioni delle aree idonee individuate dal legislatore. L’area di progetto ricade nella definizione delle aree idonee di cui all’art. 20 c. 8, lett. c-quater del D. Lgs.199/2021. Lo studio evidenzia che l’area di progetto **ricade in zona agricola produttiva e non interferisce con aree escluse o di tutela paesaggistica integrale**, risultando quindi **coerente con i requisiti dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021**. A supporto di tale valutazione è stata inoltre prodotta **l’asseverazione del tecnico abilitato, Ing. Antonio Sergi**, Direttore Tecnico della **SCS Ingegneria S.r.l.**, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000. Nella dichiarazione, il professionista:

- **conferma la veridicità e completezza della documentazione progettuale.**

La documentazione allegata (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e copia del documento d’identità) costituisce **atto ufficiale di asseverazione** ai sensi della normativa in materia.

Pertanto, la presunta carenza segnalata nel parere comunale **non sussiste**, essendo tale asseverazione **già presente e integrata nel progetto definitivo**, completa di firma e riferimenti normativi.

- *il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica, esplicitamente accettato dal proponente;*

All’interno del pacchetto del pacchetto progettale è stato inserito elaborato denominato “preventivo di connessione” che include la STMG ricevuta dal gestore di rete e la relativa accettazione da parte della scrivente società.

- *in merito alle considerazioni sull’impianto agrivoltaico, mancano le informazioni inerenti il soggetto che realizza il progetto se trattasi di Impresa agricola o di Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni*

per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico.

La produzione energetica, infatti, è ai soli fini dell'immissione in rete e non vi è alcun utilizzo per attività collegate all'agricoltura;

Il progetto **non è un impianto a sola finalità energetica**, bensì un **impianto agrivoltaico integrato**.

L'iniziativa proposta prevede una **co-produzione agricola ed energetica** conforme alle disposizioni del **D.M. MITE 27/06/2022**, mantenendo la **vocazione agricola del suolo** e promuovendo la **sostenibilità economica e ambientale** del territorio leccese. Attualmente, la **fase di individuazione del soggetto agricolo**, che potrà essere una **impresa agricola, (presumibilmente sarà l'attuale proprietario e conduttore del fondo)**, è in corso di definizione. La selezione sarà effettuata **prima della fase esecutiva**, garantendo che la gestione colturale sia affidata a operatori del territorio, in coerenza con il modello di **agricoltura multifunzionale e integrata** previsto dalla normativa vigente.

- *autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificatamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, ivi comprese le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale;*

Dall'analisi combinata del **Capitolo 11.3.1.2.1 “Il Paesaggio Agrario”** dello SPA e della **Relazione Pedo-Agronomica** emerge chiaramente che l'area di intervento, pur inserendosi in un ambito formalmente agricolo, **non presenta più le caratteristiche produttive, qualitative o paesaggistiche tipiche dei contesti agrari di pregio**. Infatti, i terreni oggetto di intervento sono:

- ✓ **coltivati prevalentemente a olivo, fico e fico d'India, ma con la totalità delle piante di olivo disseccate o fortemente compromesse dalla Xylella fastidiosa;**
- ✓ **classificati come suoli di IV classe di capacità d'uso (IVs) secondo la Land Capability Classification, quindi a produttività limitata e con forti vincoli agronomici intrinseci;**
- ✓ **ricadenti in un'area a rischio elevato di desertificazione, secondo la Carta delle aree**

sensibili alla desertificazione in Puglia;

Tali elementi configurano un **paesaggio agrario compromesso**, dove la funzione produttiva e il valore agronomico originario risultano in gran parte perduti. Lo stesso SPA, nel paragrafo “Paesaggio agrario”, descrive il contesto come **“ambito rurale degradato, privo di continuità funzionale e caratterizzato da diffuse forme di abbandono culturale e vegetazione spontanea post-Xylella”**.

La Relazione Pedo-Agronomica conferma inoltre, che l’area **non ricade in contesti caratterizzati da produzioni agroalimentari di qualità o disciplinate da marchi D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G. o biologici attivi**, ma solo in un **ambito territoriale potenzialmente idoneo**, su scala vasta, alla produzione di olio *Terra d’Otranto D.O.P.*

Tuttavia, si tratta di una **potenzialità non più attuale**, poiché:

- ✓ **la produzione effettiva di olive è cessata** a causa della diffusione della Xylella fastidiosa;
- ✓ **non risultano aziende agricole o produttori certificati operanti** nell’area o nelle immediate vicinanze;
- ✓ **l’abbandono agronomico e la compromissione biologica delle colture** hanno ridotto la vocazione culturale effettiva a livelli marginali.

Di conseguenza, l’area non può essere classificata tra quelle **“agricole di pregio o interessate da produzioni agroalimentari di qualità”**, ai sensi della **lettera f) dell’Allegato 3 del D.M. 10 settembre 2010**.

- *elaborato grafico-analitico riportante l’individuazione e quantificazione delle fasce di rispetto stradale come previsto dall’art. 12 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Lecce, nonché come il progetto si inserisca, mediante i propri accessi e viabilità, all’interno della rete viaria esistente;*

Si precisa che tale analisi **è stata regolarmente eseguita e documentata** nello **Studio Preliminare Ambientale (SPA)**, al **Capitolo 4 “Analisi Urbanistica”**, nonché nella specifica **relazione**

“XXX_StudioInserimentoUrbanistico_01” e nel relativo elaborato grafico di progetto
“Inquadramento del progetto rispetto alla strumentazione urbanistica”.

In particolare, sono state analizzate:

- ✓ la **localizzazione dell'impianto rispetto alle fasce di rispetto stradale**, determinate ai sensi dell'art. 12 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Lecce;
- ✓ La **relazione “XXX_StudioInserimentoUrbanistico_01”**, allegata al fascicolo tecnico, riporta inoltre:
- ✓ il **calcolo analitico delle fasce di rispetto** derivanti dalla viabilità comunale, provinciale e interpodere;
- ✓ la **descrizione delle modalità di accesso ai fondi agricoli**, che avviene **esclusivamente mediante viabilità esistente**, senza la creazione di nuovi tracciati;
- ✓ le **soluzioni di mitigazione visiva** previste lungo i fronti stradali, mediante la messa a dimora di **fasce vegetali composte da olivi xylella resistenti**.

L'**elaborato grafico** allegato rappresenta in scala la **perimetrazione delle fasce di rispetto e il percorso del cavidotto interrato**. Da tale verifica risulta che **tutte le opere previste (impianto, recinzioni, viabilità interna)** rispettano ampiamente **le distanze prescritte** dall'art. 12 del P.R.G. e **non interferiscono con la rete viaria esistente**.

Da tali documenti emerge la **piena conformità del progetto alle fasce di rispetto stradale e alle prescrizioni dell'art. 12 del P.R.G. del Comune di Lecce**, con inserimento armonico e rispettoso della rete viaria agricola esistente.

- *elaborati scrittografici dai quali si evinca la perimetrazione complessiva dell'area di impianto mediante idonee recinzioni, anche secondo quanto previsto dall'art. 84 del REC/Lecce approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 220 del 20.12.2023;*

Nel progetto, la **recinzione perimetrale** è stata progettata **in conformità all'art. 84 del REC/Lecce**:

- ✓ recinzione di altezza **2,65 m**, su **pali in acciaio zincato**, in **rete metallica del tipo leggera**,

costituita da pali metallici, rete metallica in acciaio zincato a caldo colorato o plastificato verde e offendicola antintrusione in filo spinato per gli ultimi 50 cm.

- ✓ vista la frammentazione delle aree di impianto, si prevederanno due accessi al sito, con la realizzazione di due cancelli carrabile scorrevole d'impianto

- *valutazioni relative all'impianto agrivoltaico rispetto ai requisiti previsti dalle Linee Guida MITE 2022;*

In merito alla **valutazione dell'impianto agrivoltaico rispetto ai requisiti delle Linee Guida MITE 2022**, la relazione agro-economica del progetto di SCS Sviluppo 21 S.r.l. (Relazione di Fattibilità Agroeconomica,) riporta un'analisi dettagliata di conformità ai criteri tecnici e agronomici stabiliti dal documento ministeriale. L'impianto, nella sua configurazione progettuale, **risulta tecnicamente conforme ai parametri MiTE 2022**, in quanto:

- ✓ **Rispetta il requisito di superficie agricola minima (A.1)**, poiché il 93% della superficie totale (12,5 ha su 13,4 ha) è destinato ad attività agricole, ben oltre il minimo del 70% previsto dalle Linee Guida
- ✓ **Rispetta il limite massimo di copertura (LAOR)**, pari al 6,1% (contro il limite del 40%), garantendo ampia permeabilità visiva e funzionale tra i filari dei pannelli;
- ✓ Prevede **strutture mobili ad inseguimento monoassiale** con altezza media di 2,10 m, che permettono il passaggio di mezzi agricoli e la piena operatività delle lavorazioni agrarie;
- ✓ È qualificato come **impianto agrivoltaico di tipo 1**, ai sensi del requisito C delle Linee Guida, con produzione agricola e apistica integrate in un contesto pianeggiante e con suolo fertile;
- ✓ Integra **colture foraggere mellifere e un apario** come componenti produttive effettive, con benefici sulla biodiversità e sull'ecosistema agricolo circostante.
- ✓ Prevede la continuità delle attività agricole e apistiche;
- ✓ Rispetta la proporzione tra superficie produttiva agricola e superficie occupata dai moduli;
- ✓ Utilizza tecniche agronomiche sostenibili senza l'uso di prodotti fitosanitari.

- *documentazione scritta e grafica finalizzata alla verifica dell’eventuale assoggettabilità a VIA del progetto in relazione alle Linee Guida del DM Ambiente 30 marzo 2015, n. 52, le quali integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabilite nell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti nell’allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (criterio “cumuli”);*

Con riferimento al **Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)**, si evidenzia che l'**Allegato IV della Parte Seconda**, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, individua i progetti soggetti a **verifica di assoggettabilità a VIA** di competenza regionale, tra cui:

- b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW.

Il progetto in esame **non rientra tra i casi soggetti obbligatoriamente a verifica di assoggettabilità a VIA**, poiché:

- l’intervento **ricade in area idonea** ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera c-quater, del **D.Lgs. 199/2021**;
- ai sensi dell’art. 8, **Allegato B, Sezione I, comma 1, lettera b)** del **D.Lgs. 190/2024**, l’impianto è **assoggettabile a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)**, trattandosi di impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 10 MW localizzato in area idonea.

Nella redazione dello **Studio Preliminare Ambientale (SPA)** è stata eseguita la **verifica di compatibilità ambientale** anche ai sensi delle “Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a VIA” allegate al **D.M. 30/03/2015**, che integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi dell’Allegato IV del D.Lgs. 152/2006. A tal fine sono stati applicati i **criteri e le soglie** definite dal decreto ministeriale, con particolare attenzione al **criterio di cumulatività** di cui all’art. 4.1. In conformità al suddetto criterio, il **Capitolo 6.2 dello SPA** riporta la **valutazione degli impatti cumulativi**. Dalla consultazione della sezione dedicata del **SIT Puglia**, non risultano **impianti autorizzati e non ancora realizzati** nel raggio di **1 km**, ma soltanto **impianti fotovoltaici esistenti**. Pertanto, non ricorrono i presupposti per l’applicazione del “cumulo” ai fini della verifica di

assoggettabilità a VIA, in conformità a quanto chiarito anche dalla **sentenza TAR Lecce n. 935 del 17/07/2024**, secondo cui la mera presenza di impianti esistenti non giustifica di per sé l'applicazione del criterio cumulativo. Sebbene non sussista obbligo normativo automatico di assoggettabilità a VIA, il **proponente** ha comunque scelto di presentare **istanza volontaria di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)**, al fine di garantire **massima trasparenza e completezza istruttoria**.

Tale scelta è coerente con i **principi di sostenibilità ambientale, precauzione e pianificazione responsabile** sanciti dalla normativa nazionale e comunitaria. Il progetto è dunque **pienamente conforme al quadro normativo ambientale vigente**, non ricade tra gli interventi obbligatoriamente soggetti a VIA, e la **valutazione cumulativa** ha escluso la presenza di impatti significativi con altri progetti. La scelta del proponente di procedere comunque con **istanza volontaria di screening** conferma l'impegno alla **trasparenza e alla tutela preventiva dell'ambiente**.

- *documentazione scritta e grafica finalizzata all'analisi degli impatti cumulativi per impianti FER secondo i criteri metodologici e gli indirizzi applicativi del D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 e successivo "atto dirigenziale coordinato", incluso il calcolo dell'Indice di Pressione Cumulativa;*

In riferimento alla richiesta di documentazione scritta e grafica finalizzata all'analisi degli **impatti cumulativi per impianti FER** secondo i criteri metodologici e gli indirizzi applicativi della **D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012** e del successivo **Atto Dirigenziale Coordinato**, si precisa che tale verifica è stata condotta e dettagliatamente illustrata nel Capitolo 12 dello Studio Preliminare Ambientale (SPA), oltre che è stato prodotto l'elaborato grafico “0_14 Intervisibilità cumulativo del progetto APV con altri impianti FV”.

Dall'analisi effettuata è emerso che l'impianto agrivoltaico proposto **non determina effetti cumulativi significativi** con altri impianti esistenti o autorizzati, né sotto il profilo visivo-paesaggistico né ambientale.

L'Indice di Pressione Cumulativa (IPC) risulta **largamente al di sotto dei valori soglia**, confermando che l'area non presenta condizioni di pressione territoriale critica.

L'intervento è dunque **compatibile con il contesto ambientale e paesaggistico di riferimento** e conforme alle **Linee Guida regionali in materia di valutazione cumulativa per impianti FER**.

- *indagine di intervisibilità che, attraverso render o foto inserimenti, tenga conto anche della vicinanza dell'impianto di progetto denominato “89.90 LECCE”, di potenza pari a 54,7 MW e delle relative opere di connessione alla RTN;*

L'impianto “89.90 LECCE” non è stato incluso nel cumulo e nell'indagine di intervisibilità in quanto, al momento della redazione dello Studio Preliminare Ambientale, **non risultava registrato nell'Anagrafe regionale degli impianti FER del SIT Puglia**.

L'esclusione è quindi **metodologicamente conforme** a quanto previsto dalla **D.G.R. 2122/2012**, dalla **Determinazione n. 162/2014** e dalle **Linee Guida regionali per la valutazione degli impatti cumulativi**, che stabilisce, ai fini dell'analisi degli **impatti cumulativi per impianti FER**, devono essere presi in considerazione **solo gli impianti censiti e georiferiti nell'“Anagrafe degli impianti a fonti rinnovabili”** disponibile sul **SIT Puglia**.

- *in riferimento alla presenza di altri impianti FER nell'area in oggetto, non è presente in progetto una valutazione di impatto cumulativo relativamente all'impatto sul patrimonio culturale e identitario, della tutela della biodiversità e degli ecosistemi e dell'impatto acustico cumulativo;*

Nel **Capitolo 12 dello Studio Preliminare Ambientale**, redatto in conformità alla **D.G.R. 2122/2012** e alla **Determinazione Dirigenziale n. 162/2014**, sono state eseguite **analisi di cumulo ambientale e paesaggistico** secondo i criteri metodologici regionali per impianti FER.

In particolare:

- ✓ Il paragrafo **12.1.1.2 “Impatto sul patrimonio culturale e identitario cumulativo”** documenta che l'analisi è stata condotta considerando le **invarianti strutturali, i sistemi e le componenti che definiscono la figura territoriale del PPTR** (Campagna leccese e sistema delle ville suburbane) entro un raggio di 3 km dall'area d'impianto.

Dallo studio emerge che **non si riscontrano interferenze né alterazioni percettive o funzionali** sugli elementi tutelati dal PPTR, e che **l'effetto cumulo è trascurabile rispetto al patrimonio culturale e identitario**,

- ✓ Il paragrafo **12.1.1.3 “Impatto cumulativo su suolo e sottosuolo”** approfondisce gli effetti indiretti in termini di **consumo di suolo, impermeabilizzazione e perdita di biodiversità**, confermando che il progetto non comporta sottrazione significativa di suolo fertile né interferenze ecologiche, con un **Indice di Pressione Cumulativa (IPC)** ampiamente sotto la soglia di criticità.
- ✓ Quanto all'**impatto acustico cumulativo**, il **Capitolo 11.7** e la **Tabella 23** riportano che sia in fase di cantiere sia in esercizio l'incremento di pressione sonora è **trascurabile** e non altera il clima acustico esistente
- ✓ Le analisi contenute nello SPA dimostrano che:
- ✓ L'impianto non genera effetti cumulativi significativi né sul patrimonio culturale e paesaggistico, né sulla biodiversità o sugli ecosistemi naturali;
- ✓ L'impatto acustico cumulativo è trascurabile;
- ✓ Tutte le verifiche sono state eseguite secondo la metodologia e i criteri della Determinazione 162/2014 e della D.G.R. 2122/2012.

Pertanto, **la valutazione cumulativa è già presente e completa** nel corpo dello Studio Preliminare Ambientale, e le conclusioni confermano la **compatibilità ambientale e paesaggistica complessiva del progetto**.

- *la verifica di compatibilità paesaggistica, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle N.T.A. del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, che rispetto alla normativa d'uso di cui alla Sezione C2 della scheda d'ambito del “Tavoliere salentino”, in conformità all'art. 37, considerando ammissibili piani, progetti ed interventi che perseguono gli obiettivi di qualità e delle normative d'uso specificamente individuati nella Sezione C2) delle schede degli ambiti paesaggistici.*

A supporto della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, è stata già **predisposta apposita Relazione Paesaggistica**, redatta ai sensi del **D.P.C.M. 12 dicembre 2005** (“Individuazione della

SOGGETTO PROPONENTE:

SCS Sviluppo 21 S.R.L.

72017 – Ostuni (BR)

Via Brindisi n. 38

REA BR- 166438

PEC



PAGE 18 di/of 18

documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica") e in piena coerenza con i criteri, le prescrizioni e gli indirizzi del PPTR Puglia, approvato con D.G.R. n. 176/2015.

Tale relazione accompagna lo **Studio Preliminare Ambientale** e costituisce **elaborato tecnico integrato**, finalizzato a consentire all'Amministrazione procedente lo svolgimento della **verifica di compatibilità paesaggistica** ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR. L'elaborato mostra come l'intervento si configuri coerente con gli articoli 37 e 91 del PPTR, con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso della Sezione C2 "Tavoliere Salentino", e contribuendo alla riqualificazione del paesaggio agrario locale attraverso interventi di mitigazione, integrazione agricola e valorizzazione delle aree colpite da Xylella fastidiosa.

All'evidenza delle puntuali controdeduzioni e risposte tecniche sopra riportate, punto per punto, ai rilievi e alle osservazioni contenute nel parere negativo del Comune di Lecce, deve ritenersi che:

- le attività di coltivazione e di produzione di energia elettrica così come previste dal progetto agrivoltaico in esame, oltre che quelle strettamente connesse alla fase di cantiere, non sono in alcun modo confliggenti con il P.P.T.R. né con il P.R.G. vigenti;
- la progettazione agronomica è allineata alle peculiarità dell'area e alle tradizioni agroalimentari.